

MODULARIO
SANITA' - B



004958

Il Ministro della Sanità
DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E DELLA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA UFF. III

TELEGRAMMA

A: ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI NAS
ROMA

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
LORO SEDI

E.P.C.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ROMA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ROMA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Prot. 600.3/SA.11/6560

30 NOV. 2000

Oggetto: Francia - misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina
(animali vivi).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e successive modifiche;

ENTRATA IN VIGORE 1 MARZO 1998

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza ministeriale diramata con telegramma 600.3/SA.11/6313 del 17 novembre 2000 come modificata con telegramma 600.3/SA.11/6422 del 22 novembre 2000;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge n°335 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 novembre 2000 che prevede un programma di prevenzione totale contro la malattia da realizzare mediante la sottoposizione al test rapido per la diagnosi della encefalopatia spongiforme bovina di tutti gli animali macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

Ritenuto pertanto necessario adeguare l'ordinanza ministeriale sopracitata in riferimento all'età al di sotto della quale possono essere macellati i bovini di origine e provenienza Francia, già presenti sul territorio nazionale o che vi saranno in futuro introdotti alle condizioni dell'ordinanza stessa, senza che sussista l'obbligo di effettuazione del controllo con il test rapido;

ORDINA

Art. 1

1. Il comma 1, dell'articolo 2, dell'ordinanza ministeriale diramata con telegramma 600.3/SA.11/6313 del 17 novembre 2000, è sostituito dal seguente:
"1. Gli animali della specie bovina recanti contrassegni di identificazione di cui al Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, riportanti origine e provenienza dalla Francia già presenti sul territorio nazionale, nonché quelli che saranno introdotti alle condizioni della presente ordinanza, devono essere macellati prima del raggiungimento del 24° mese di età."

La presente ordinanza ha effetto immediato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Amelunzi

2